



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare
Partito Democratico

Firenze, 23-2--2015

*Al Presidente del Consiglio
regionale della Toscana*

Proposta di legge regionale

“Disposizioni in materia di valorizzazione e sostegno della cultura musicale di tipo bandistico amatoriale”

Di iniziativa dei Consiglieri:

Ivan Ferrucci

Simone Naldoni

Matteo Tortolini

Ardelio Pellegrinotti

Marco Spinelli

Gianfranco Venturi

Rosanna Pugnolini

Fabrizio Mattei

Loris Rossetti

Enzo Brogi

Aldo Morelli

Pier Paolo Tognocchi

Vanessa Boretti

Rudi Russo

Marco Ruggeri

Gianluca Parrini

Lucia De Robertis

Severino Saccardi

Eugenio Giani

Marco Remaschi

Daniela Lastri

Lucia Matergi

Paolo Bambagioni

Sommario

Articoli 1 Finalità e oggetto

Articolo 2 Interventi diretti

Articolo 3 Elenco regionale

Articolo 4 Norma finanziaria

Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, terzo comma , della Costituzione;

Vista la legge 27 settembre 2007, n. 167 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)”;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere m) e q) dello Statuto;

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Considerato quanto segue:

1. In Toscana esiste una radicata presenza di compagini bandistiche e filarmoniche che trova origine, in età moderna, con le formazioni di estrazione militare, le quali si sono evolute, in relazione allo sviluppo della società, per giungere ai giorni nostri dove tali aggregazioni musicali continuano ad operare dopo avere subito, rispetto alle origini, modifiche nelle caratteristiche, nella struttura e nelle finalità.

2. L'attività musicale bandistica amatoriale rappresenta un aspetto peculiare della cultura e della tradizione popolare toscana che la Regione mira a riconoscere, recuperare, salvaguardare e valorizzare quale espressione di identità collettiva, di aggregazione sociale e di funzione pedagogica.

3. I gruppi bandistici, in particolare dal XIX secolo, hanno accompagnato e caratterizzato i momenti forti della vita civile e religiosa delle comunità toscane, contribuendo a favorire l'incontro e l'aggregazione fra generazioni, la diffusione della formazione musicale dei giovani e della cultura del volontariato, oltre al rafforzamento dell'identità culturale dei territori.

4. La legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo Unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) all'articolo 1, comma 2, lettera f) contempla, tra l'altro, che la promozione dell'educazione alla musica debba essere perseguita anche incentivando la rete territoriale delle formazioni bandistiche, la cui cultura musicale la presente legge intende valorizzare e promuovere in quanto elemento fondante della memoria della comunità regionale.

5. Al fine di valorizzare l'attività dei gruppi bandistici e delle filarmoniche si rende necessario prevedere una specificazione ed una disciplina calzante volta al riconoscimento, alla salvaguardia, al sostegno ed alla valorizzazione di queste importanti forme di espressione della storia, degli usi e dei costumi, in grado di costruire l'identità collettiva di un popolo.

Approva la seguente legge

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La Regione Toscana, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere m) e q) dello Statuto riconosce la funzione dei gruppi bandistici, delle filarmoniche e dei gruppi majorettes da parata quali forme di aggregazione culturale e sociale.

2. La Regione salvaguarda e valorizza la cultura musicale di tipo bandistico amatoriale e ne promuove la conoscenza, la diffusione e lo sviluppo in ogni forma al fine di conservare un aspetto della tradizione musicale a carattere popolare della Toscana.

Art.2.
(Interventi diretti)

1. La Regione per il raggiungimento delle finalità di salvaguardia, valorizzazione e promozione della cultura musicale di tipo bandistico amatoriale mette in atto i seguenti interventi:

a) promuove e sostiene specifici progetti di ricerca in collaborazione, previa intesa, con Università, Istituti, centri culturali e associazioni bandistiche volti a censire, recuperare, salvaguardare e rendere fruibile, anche in rete, il patrimonio storico-documentale e materiale delle bande musicali e delle filarmoniche della Toscana;

b) promuove la conoscenza e la diffusione della cultura e della pratica musicale di tipo bandistico anche mediante progetti di orientamento musicale e di formazione per gruppi majorettes da parata in collaborazione con le scuole;

c) favorisce la formazione e l'aggiornamento dei docenti e degli istruttori nei settori sopra richiamati;

d) promuove e sostiene l'organizzazione di manifestazioni e rassegne finalizzate allo scambio di esperienze con altre regioni italiane e straniere.

2. Gli interventi di cui al comma 1 trovano previsione all'interno del piano della cultura ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

Art. 3
(Elenco regionale)

1.La Giunta regionale istituisce presso la competente struttura un elenco delle associazioni musicali che hanno sede in Toscana e che svolgono, in via prioritaria, l'attività nel territorio regionale articolato nelle seguenti sezioni:

a) complessi bandistici e filarmoniche;

b) gruppi majorettes da parata.

2,La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, disciplina con regolamento:

a) requisiti e modalità d'iscrizione nell'elenco regionale dei complessi bandistici, delle filarmoniche e dei gruppi majorettes da parata;

b) documentazione comprovante l'attività svolta nel tempo e sul territorio;

c) tenuta e aggiornamento dell'elenco;

d) cancellazione delle associazioni dall'elenco.

Art. 4
Norma finanziaria

1. Le risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, sono definite, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, dal piano della cultura di cui all'articolo 4 della l.r. 21/2010.

Ivan Ferrucci

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Alla voce banda musicale il "Dizionario della Lingua Italiana" Devoto-Oli recita: "compagnia di suonatori di strumenti a fiato e a percussione formata da militari o civili, che si esibisce in occasione di solennità".

La definizione, se da una parte chiarisce sotto il profilo tecnico il concetto di banda musicale, dall'altro non rende appieno l'essenza che sostanzia l'esistenza di queste associazioni di volontariato che operano in ambito culturale, dal momento che la banda musicale è un organismo che vive un rapporto stretto e diretto con la vita della comunità, presenziando a tutti momenti forti che la caratterizzano in ambito civile e religioso.

In Toscana esiste un radicato e sentito patrimonio in materia di cultura musicale bandistica che trova origine nell' XI° secolo allorché operavano bande di musicisti con "funzioni civili". In Europa la svolta si ha alcuni secoli dopo con la Rivoluzione francese, quando per motivi politici, la musica cessò di essere ad esclusivo appannaggio della nobiltà per riversarsi nelle piazze alla presenza del popolo. A consolidare il processo di evoluzione contribuì l'attenzione e la disponibilità che i massimi compositori d'oltralpe posero nei riguardi della Banda della Guardia Nazionale. In Italia, tuttavia, è nel periodo ottocentesco, con particolare riferimento alla fase risorgimentale, che la banda stringe forti rapporti con la società in quanto portatrice di istanze unitarie e di libertà. Studi condotti in merito all'evoluzione ed alla diffusione delle bande musicali confermano che la nascita delle bande storiche si concentra in gran parte nell'arco di tempo che va dalla metà dell'Ottocento all'inizio della Grande Guerra. I gruppi bandistici sono giunti ai giorni nostri, superando le crisi determinatesi a seguito delle due guerre mondiali, modificati nelle caratteristiche, nella struttura, ma non nella sostanza attraverso graduali reinterpretazioni e trasformazioni avvenute nel corso del tempo; una per tutte l'apertura al contributo femminile sia in termini di musiciste che di majorettes da parata.

Nel corso dell'ultimo secolo e mezzo di storia le sedi dei gruppi bandistici, anche nell'epoca della globalizzazione del sapere e del comunicare, continuano a rappresentare luoghi dove giovani e anziani confrontano e socializzano, in un processo pedagogico continuo e reciproco, esperienze di vita e culturali in un

contesto il cui collante è rappresentato dalla musica, da quella colta a quella popolare. Come le scuole di musica, nate in seno ai gruppi bandistici come fucine di giovani talenti, promuovono la cultura musicale, così gli stessi gruppi diventano i depositari e i custodi, spesso gli unici, delle tradizioni della musica popolare.

Due sono i passaggi fondamentali che hanno sotteso lo sviluppo storico dei gruppi bandistici: il primo è dato dal “Trattato di strumentazione per banda”, con il quale, alla metà degli anni Trenta del Novecento, Alessandro Vessella provvede a definire i caratteri della banda moderna, individuando le tre tipologie base dell’organico bandistico.

Un secondo passaggio si è avuto nell’ultimo ventennio dello scorso secolo, quando alcune regioni iniziarono a definire un quadro normativo volto al riconoscimento ed al sostegno di questa diffusa forma di cultura amatoriale e popolare.

La presente proposta di legge intende dunque procedere nella duplice direzione volta da una parte a identificare e qualificare in modo pregnante il concetto di cultura musicale bandistica, al fine rendere chiaramente ed immediatamente identificabile tale patrimonio nell’ambito della normativa regionale, dall’altra a prevedere e specificare gli impegni della Regione in materia di riconoscimento, ricerca, salvaguardia, promozione e valorizzazione di questo importante segmento del nostro patrimonio culturale ritenuto un collante identitario della comunità regionale.

L’articolo 1 della presente proposta di legge riconosce la funzione culturale e sociale dei gruppi bandistici, delle filarmoniche e dei gruppi di majorettes da parata operanti a livello amatoriale in ambito regionale; il medesimo articolo individua le finalità perseguite dalla Regione: tutelare e valorizzare la cultura musicale di tipo bandistico, promuoverne le conoscenze e lo sviluppo anche al fine di salvaguardare un aspetto della cultura popolare toscana;

Per il perseguimento delle proprie finalità la Regione, in base a quanto previsto all’articolo 2, provvede a specificare gli impegni cui è chiamata mettendo in atto una serie di interventi volti a promuovere: la conoscenza e la diffusione della cultura e della pratica musicale di tipo bandistico mediante specifici progetti di orientamento e formazione da attuarsi in collaborazione con il mondo della scuola; la formazione continua dei docenti; la ricerca e la conservazione delle fonti storiche; la promozione di eventi finalizzati alla conoscenza ed allo scambio di esperienze tra gruppi toscani e quelli di altre regioni o stranieri.

Con specifico articolo si prevede inoltre l’istituzione di un elenco regionale che raccolga le formazioni sopra elencate aventi sede in Toscana, mentre a garanzia della qualità dell’offerta culturale musicale di tipo bandistico amatoriale sono posti i requisiti ed i criteri per l’iscrizione all’elenco regionale da prevedersi con specifico regolamento da parte della Giunta.

Le risorse necessarie all’attuazione degli interventi contemplati in legge saranno definite, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, nell’ambito del piano della cultura.

Per i firmatari